

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2025, n. 21-1613

D.Lgs 62/2024 - Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato - Approvazione delle Linee Guida rivolte ai territori coinvolti nella fase di sperimentazione e a tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi ...



Seduta N° 107

Adunanza 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 21-1613/2025/XII

OGGETTO:

D.Lgs 62/2024 - Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato – Approvazione delle Linee Guida rivolte ai territori coinvolti nella fase di sperimentazione e a tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi dall'entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale.

A relazione di: Marrone, Riboldi

Premesso che:

- l'impianto normativo introdotto dal Decreto 62/2024 riforma in maniera sostanziale l'intero procedimento relativo al riconoscimento della condizione di disabilità, a partire dalla valutazione di base fino alla valutazione multidimensionale, dando concreta attuazione ai principi di inclusione e autodeterminazione sulla base del principio di uguaglianza con le altre persone e rendendo effettivamente esigibile il progetto di vita personalizzato e partecipato, fondato sull'utilizzo del budget di progetto;
- il medesimo decreto attribuisce alle Regioni una serie di adempimenti finalizzati alla predisposizione delle condizioni organizzative e operative necessarie per l'avvio del procedimento volto alla progettazione e definizione del progetto di vita, adempimenti che il presente provvedimento si fa carico di assumere;
- il decreto prevede, all'articolo 33, una fase di sperimentazione finalizzata all'applicazione provvisoria delle disposizioni concernenti la valutazione di base, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita;
- il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», che all'articolo 19 –

quater “Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità” stabilisce che “A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività connesse alla procedura di sperimentazione, di cui all’articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche in ulteriori 10 province”, individuando tra i territori nazionali interessati dalla fase di sperimentazione di cui sopra quello della provincia di Alessandria.

Preso atto dunque che gli ambiti territoriali sociali interessati dalla fase di sperimentazione risultano essere:

1. Acqui Terme;
2. Ovada;
3. Casale Monferrato;
4. Alessandria/Valenza;
5. Novi Ligure;
6. Tortona.

Rilevato come nel medesimo articolo 19-quater del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 viene disposta la proroga da dodici a ventiquattro mesi della durata della procedura di sperimentazione volta all’applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base, alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita, di fatto indicando il 1 gennaio 2027 come data per la piena entrata in vigore e applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni previste dal Dlgs. 62/2024.

Dato atto inoltre che Regione Piemonte ha approvato nel tempo una serie di provvedimenti che hanno delineato un modello regionale specifico di presa in carico della persona con disabilità, in particolare sulle tematiche della valutazione multidimensionale, strumento già ampiamente conosciuto e praticato dal sistema dei servizi sociosanitari territoriali:

- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 34-13176 - Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali;
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 26-13680 - Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD).
Valutato pertanto opportuno provvedere:

- a predisporre gli adempimenti che il Decreto 62/2024 pone in capo alle regioni attraverso un metodo di raccordo e coordinamento con le disposizioni regionali già in essere;
- la definizione del quadro di contesto in cui la fase di sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita che interessa gli ambiti territoriali sociali afferenti alla provincia di Alessandria andrà ad applicarsi;
- a fornire le necessarie indicazioni operative, nel rispetto delle disposizioni di livello nazionale già citate, attraverso la predisposizione di apposite Linee Guida, contenute nell’Allegato A denominato “Linee Guida per la fase sperimentale dell’attuazione del Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024” – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che il Decreto n. 197 del 12 novembre 2024 - “Regolamento recante la disciplina per la

procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio”, emanato in attuazione del comma 4 dell’articolo 33 del D.lgs 62/2024, è da ritenersi il riferimento normativo indicato a disciplinarne la procedura e le modalità di sperimentazione.

Considerato che nel mese di marzo 2025 si è insediato il “Gruppo di Supporto alle attività della procedura sperimentale per la provincia di Alessandria”, un tavolo di confronto coordinato dagli uffici del Settore Programmazione Socioassistenziale e Sociosanitaria, Standard di Servizio e Qualità e composto dai rappresentanti degli ambiti territoriali sociali, dell’Azienda Sanitaria Locale AL, dell’Inps, dei Centri per l’Impiego, dell’APL, dei funzionari regionali della Direzione Sanità e della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, e che dalle prime sedute di lavoro sono emersi elementi di analisi utili alla predisposizione delle linee guida sopra richiamate.

Ritenuto opportuno, inoltre:

- prevedere che i contenuti del presente provvedimento possano essere revisionati o aggiornati alla luce degli esiti della fase di sperimentazione e delle eventuali disposizioni integrative e correttive che potranno essere adottate a livello nazionale;
- stabilire che eventuali nuove province che entrassero a far parte della sperimentazione nel territorio piemontese saranno soggette all’applicazione del presente provvedimento con l’applicazione delle medesime linee guida sopra richiamate e che la Direzione Welfare sarà autorizzata a porre in essere gli strumenti di raccordo e i necessari ulteriori provvedimenti utili ad armonizzare l’attuazione della sperimentazione in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale;

stabilire inoltre:

- che gli Ambiti Territoriali Sociali e l’Azienda Sanitaria Locale AL coinvolti nella fase di sperimentazione provvedano a recepire i contenuti del presente provvedimento;
- che, se gli ATS sono composti da più di un ente gestore dei servizi sociali e non provvedono ad individuare un capofila, come previsto nell’art. 83, comma 3, della Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025”, “la rappresentanza giuridica, organizzativa ed economica è identificata in capo a un soggetto capofila individuato dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale”;
- di incaricare la competente struttura della Direzione Welfare per l’espletamento dei successivi atti necessari all’attuazione delle previsioni del presente provvedimento.

Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all’assegnazione e al trasferimento delle risorse statali da parte del Dipartimento Politiche in favore delle persone con Disabilità, da prevedersi a favore degli ambiti territoriali interessati dalla fase di sperimentazione secondo i criteri di cui al d.l. 71/2024, convertito in legge n. 106/2024 e successivamente, all’istituzione di nuovi capitoli di entrata in Titolo 2 Trasferimenti Correnti – Tipologia 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche – Categoria 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali e di uscita nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” – Titolo 1 Spese correnti nonché alle variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti nel bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria,

economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Tutto ciò premesso e considerato,

- la Legge 22 dicembre 2021, n. 227, “Delega al Governo in materia di disabilità”;

- il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;

- il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», che all'articolo 19 – quater “Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato*” in merito agli adempimenti finalizzati a realizzare le condizioni organizzative ed operative adeguate all'avvio del procedimento per la progettazione e la definizione del progetto di vita e all'avvio della fase di sperimentazione, prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo sopra richiamato, finalizzata all'applicazione provvisoria, per la durata di ventiquattro mesi - così come modificata dall'articolo 19-quater del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 - delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita per le persone con disabilità;

2. di approvare le “Linee Guida per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 rivolte ai territori coinvolti nella fase di sperimentazione e a tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi dall'entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale”, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate all'assegnazione e al trasferimento delle risorse statali da parte del Dipartimento Politiche in favore delle persone con Disabilità, da prevedersi a favore degli ambiti territoriali interessati dalla fase di sperimentazione secondo i criteri di cui al d.l. 71/2024, conv in l. 106/2024 e successivamente, all'istituzione di nuovi capitoli di entrata in Titolo 2 Trasferimenti Correnti – Tipologia 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche – Categoria 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali e di uscita nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” – Titolo 1 Spese correnti nonché alle variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti nel bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

4. che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri aggiuntivi, né effetti prospettici a carico del bilancio regionale rispetto a quelli di cui al punto 3, come attestato in premessa;

5. di stabilire che gli Ambiti Territoriali Sociali e l'Azienda Sanitaria Locale AL coinvolti nella fase

di sperimentazione provvedano a recepire i contenuti del presente provvedimento;

6. di prevedere che i contenuti del presente provvedimento possano essere revisionati o aggiornati alla luce degli esiti della fase di sperimentazione e delle eventuali disposizioni integrative e correttive che potranno essere adottate a livello nazionale;

7. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento si applichino a partire dal 30 settembre 2025 nei territori della provincia di Alessandria, nei territori di ulteriori province sperimentali nel caso in cui il legislatore nazionale preveda l'introduzione di fasi sperimentali aggiuntive e a partire dal 1 gennaio 2027 in tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi, con l'entrata in vigore a pieno regime su tutto il territorio nazionale delle disposizioni contenute nel Dlgs. 62/2024;

8. di incaricare le competenti strutture delle Direzioni Sanità e Welfare per l'espletamento dei successivi atti necessari all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del L.R. n. 22/2010.

Allegato

Linee Guida per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, rivolte ai territori coinvolti nella fase di sperimentazione e a tutti gli ambiti territoriali sociali piemontesi dall'entrata in vigore della riforma su tutto il territorio nazionale

Premessa

Con l'adozione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", è stata introdotta la fase di sperimentazione, prevista dall'articolo 33, finalizzata all'applicazione provvisoria, per la durata di ventiquattro mesi e a campione, delle disposizioni relative sia alla valutazione di base che alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita.

L'individuazione dei territori coinvolti, secondo il principio della differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, è avvenuta attraverso il Decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", e, in seconda battuta, con il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», che all'articolo 19 – quater "Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità" che ha stabilito che "*A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività connesse alla procedura di sperimentazione, di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche in ulteriori 10 province*", individuando tra i territori nazionali interessati dalla fase di sperimentazione di cui sopra quello della provincia di Alessandria.

Il Decreto n. 197 del 12 novembre 2024 - "*Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio*", emanato in attuazione del comma 4 dell'articolo 33 del D.lgs 62/2024, rappresenta il riferimento normativo indicato per disciplinare la procedura e le modalità di sperimentazione per i territori della Provincia di Alessandria e per eventuali ulteriori province piemontesi che dovessero essere oggetto di procedure sperimentali.

Alla luce dei processi trasformativi innescati dalla riforma nazionale è opportuno definire il quadro di contesto in cui la sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita va ad applicarsi, nonché fornire alcune indicazioni operative utili per il lavoro importante - proprio perché sperimentale e quindi propedeutico alla messa a sistema del modello di intervento - che i territori coinvolti sono chiamati a svolgere.

Nel territorio piemontese risulta definito un modello di presa in carico della persona con disabilità, già conosciuto e praticato dal sistema dei servizi sociosanitari territoriali: si ritiene dunque opportuno procedere all'applicazione delle disposizioni nazionali per la fase di sperimentazione attraverso un raccordo e un coordinamento con le indicazioni regionali qui contenute, allo scopo di orientare e sostenere il lavoro delle Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità – UVMD – e armonizzare e rendere complementari i due livelli di previsione.

L'individuazione dei contenuti che seguono avviene seguendo un metodo di correlazione in base al quale le indicazioni di livello nazionale vengono, laddove ritenuto necessario ed opportuno, integrate con elementi rispondenti alla realtà dei servizi piemontesi: anche in questo caso, trattandosi di fase sperimentale, i contenuti del presente documento saranno oggetto di valutazione in esito alla conclusione del percorso portato avanti nei territori coinvolti dalla fase sperimentale.

La fase di sperimentazione è infatti finalizzata a testare, in un contesto monitorato, le nuove modalità introdotte dalla riforma, prima dell'implementazione su tutto il territorio nazionale e consentirà, ove ritenuto necessario da legislatore, di intervenire con specifici provvedimenti correttivi di livello nazionale, come previsto all'art. 1, comma 4 della Legge Delega, a seguito di valutazione degli esiti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi della stessa. Le previsioni della normativa nazionale in materia di unità di valutazione

multidimensionale (art. 24), valutazione multidimensionale (art. 25) e forma e contenuto del progetto di vita (art. 26) non confliggono con le indicazioni regionali adottate attraverso i provvedimenti regionali in materia e richiedono semmai un approccio pragmatico e graduale che possa consentire una valutazione complessiva del modello regionale alla fine della fase di sperimentazione, armonizzandolo alla nuova normativa.

La sperimentazione consentirà infatti di valutare l'efficacia delle procedure di ambito regionale alla luce delle prospettive introdotte dalle norme nazionali e determinare la loro rispondenza alle esigenze delle persone con disabilità e alla capacità di far emergere desideri, scelte e aspettative, oltre ai bisogni.

In esito al processo di sperimentazione sarà pertanto valutata la necessità di adeguamenti e correttivi dei processi organizzativi e operativi e del set di strumenti a supporto delle UVMD, come previsti dai provvedimenti regionali.

In assenza di modifiche sulla normativa di settore a livello nazionale e di ulteriori provvedimenti regionali, le presenti Linee Guida si intendono applicate anche a tutte le restanti province piemontesi dalla data di entrata in vigore a pieno regime del Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024.

1. Adempimenti posti in capo alla Regione

Le presenti Linee Guida assolvono i seguenti adempimenti, demandati alle regioni, contenuti all'interno del Dlgs. 62/2024:

- art. 24, comma 4 e 7: riordino e unificazione delle UMVD e individuazione, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, delle modalità di coordinamento o riunificazione tra diverse UMVD



Paragrafo 11 – Unità di Valutazione Multidimensionale

- art. 24, comma 5: individuazione dei criteri per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle UMVD



Paragrafo 13 – Coordinamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale 62

- art. 22, comma 3 e art. 24, comma 6: definizione delle modalità con le quali le UMVD garantiscono il supporto per la partecipazione delle persone con disabilità



Paragrafo 14 – Supporto alla partecipazione

- art. 29, comma 5: disciplina dei profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita



Paragrafo 15 – Referent per l'attuazione del progetto di vita

2. Territori coinvolti

Ai sensi dell'art. 9 del DL 31 maggio 2024 n. 71 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2024, n. 106), sono individuati i seguenti ambiti in cui avviare le attività di sperimentazione:

1. Acqui Terme;
2. Ovada;
3. Casale Monferrato;
4. Alessandria/Valenza;
5. Novi Ligure;
6. Tortona.

Nel caso in cui il legislatore nazionale individuasse attraverso propri provvedimenti, successivi alla pubblicazione delle presenti linee guida, ulteriori province oggetto di sperimentazione, le disposizioni qui contenute saranno ritenute valide e applicabili anche per le nuove province individuate, fatte salve eventuali cause di incongruità che dovessero emergere con l'entrata in vigore di futuri provvedimenti nazionali o regionali. La Regione Piemonte in quel caso provvederà ad adeguare le linee guida o a pubblicare provvedimenti utili a rendere coerenti le indicazioni per la sperimentazione con l'impianto della normativa vigente.

3. Obblighi di informazione

Gli obblighi di informazione alla persona con disabilità sono disciplinati dall'art. 15 del D.lgs 62/2024. Fermo restando quanto previsto da tale articolo, la persona con certificazione di disabilità che segnala, ai sensi della normativa regionale vigente, un bisogno presso gli sportelli di Segretariato Sociale dei servizi socioassistenziali o i Punti Unici di Accesso - PUA, deve essere informata del diritto di:

- accedere alle prestazioni, agli interventi e ai sostegni previsti nel territorio di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili, anche qualora dovesse scegliere di non presentare istanza per l'elaborazione del PdV;
- attivare un procedimento volto alla predisposizione del PdV;
- per tutte le fasi del procedimento potrà farsi supportare da un *facilitatore*, che potrà scegliere liberamente tra le persone di sua fiducia, con oneri a proprio carico, o tra i membri della UVMD, per la comprensione e la comunicazione delle sue scelte e desideri, come previsto dall'art. 22 del D.lgs 62/2024;

4. Il progetto di Vita

Il PdV è lo strumento attraverso il quale si possono coordinare in uno spazio unico e condiviso le prestazioni, gli interventi, i diversi piani di assistenza e le azioni previste per le persone con disabilità da enti e soggetti diversi (come ad esempio il Servizio Sociale, l'ASL, il Comune, la scuola, il Terzo settore, etc.).

Le prestazioni, i servizi e gli interventi previsti dalle diverse regolamentazioni e fondi di parte pubblica territoriali, regionali e nazionali spettano sia che la persona presenti istanza di PdV, sia che opti per una presa in carico a seguito di richiesta di accesso e segnalazione del bisogno, senza presentare istanza per la definizione del PdV.

Il PdV risulta uno strumento particolarmente adeguato nelle situazioni in cui sia emersa una necessità di sostegno intensivo: garantisce una presa in carico integrata e multidisciplinare, secondo una visione unitaria che tiene conto di tutti gli aspetti della vita quotidiana e, attraverso il coordinamento di percorsi, piani, progetti, attori e risorse formali e informali, permette di superare la frammentarietà delle risposte, coprogettare obiettivi condivisi tra la persona e i servizi, a partire dai desideri e dalle sue aspettative e priorità, dalla individuazione delle barriere, degli adattamenti possibili e degli accomodamenti ragionevoli, in un'ottica di autonomia e capacitazione nella quale la persona e la sua famiglia sono chiamate a mettere in campo le proprie risorse e competenze.

5. Chi può richiedere il progetto di vita

La persona con disabilità o il genitore nel caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno se dotato di poteri, in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92, può richiedere la redazione e l'applicazione del progetto di vita.

6. Dove presentare la richiesta di progetto di vita

La persona, in sede di valutazione di base presso la commissione INPS, può fare richiesta di comunicazione telematica del certificato che attesta la condizione di disabilità all'Ambito Territoriale Sociale competente, al fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del PdV. Tale trasmissione equivale alla presentazione di istanza per la predisposizione del PdV.

Chi non ha manifestato l'assenso in sede di commissione INPS può fare richiesta di PdV anche successivamente, chiedendo informazioni in merito ai professionisti di riferimento se già in carico ai Servizi Sociosanitari (assistente sociale, medico, specialista, etc.) o presentando richiesta presso gli sportelli di Segretariato Sociale dei servizi socioassistenziali o i Punti Unici di Accesso – PUA.

Entro **quindici giorni** dalla presentazione dell'istanza è comunicato per iscritto alla persona l'avvio del procedimento dove saranno indicati, tra l'altro, i termini per la conclusione dello stesso.

La persona sarà contattata dai servizi sociali territoriali per l'avvio della fase di valutazione multidimensionale.

Nel corso della sperimentazione, che per la provincia di Alessandria avrà inizio il 30 settembre 2025, all'interno del tavolo territoriale UMVD provinciale sarà possibile redigere un modello standardizzato e uniforme per la creazione del progetto di vita, che possa divenire uno strumento utile ed agile dal punto di vista operativo.

7. Procedimento per la formazione del PdV: titolare, responsabile, avvio e comunicazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.lgs, il titolare del procedimento per la formazione del PdV è l'Ambito Territoriale Sociale in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità. Il titolare del procedimento individua il relativo responsabile del procedimento.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 23 del Dlgs 62/2024, la persona con disabilità, o chi la rappresenta, se non si avvale della facoltà prevista dall'art. 15, comma 2 (richiesta di comunicazione telematica da parte di Inps), presenta istanza per la predisposizione del PdV rivolgendosi a:

- Servizio di Segretariato Sociale del territorio di residenza;
- Punto Unico di Accesso del territorio di residenza.

L'avvio del procedimento è comunicato alla persona interessata dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, il procedimento per la formazione del PdV si conclude entro novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento da parte dell'Ambito Territoriale Sociale del certificato di base da parte dell'Inps o dalla data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino.


La comunicazione di avvio del procedimento contiene, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990 e dell'art. 23, comma 5 del Dlgs.62/2024, i seguenti elementi:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
- le modalità e l'ufficio attraverso le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti di accesso;
- la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla commissione INPS per l'invio del certificato della condizione di disabilità;
- l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilità e del deposito della documentazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 3;

- l'indicazione che la persona con disabilità può farsi assistere da una persona che lo possa supportare per la partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art. 22;
- la data entro cui termina il procedimento per la redazione del PdV e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Nel caso in cui la persona con disabilità, o chi la rappresenta, intenda avvalersi della possibilità prevista dall'art. 15, comma 2, la commissione INPS per la valutazione di base trasmette all'Ambito Territoriale Sociale competente il certificato che attesta la condizione di disabilità, al fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del PdV.

Il flusso del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita



8. Criteri di individuazione della platea

La platea dei beneficiari dei progetti di vita è composta dalle persone con disabilità residenti nei territori oggetto di sperimentazione. Come quadro normativo di riferimento è possibile assumere il Decreto n. 197 del 12 novembre 2024 - *“Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio”*.

Dall’art. 3 del regolamento di cui sopra è possibile determinare che, a partire dal 30 settembre 2025, le Unità di valutazione multidimensionale della Provincia di Alessandria applicheranno le disposizioni del capo III del Dlgs. 62/2024:

- a) all’elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 30 settembre 2025 e il 31 dicembre 2026;
- b) alle istanze, presentate tra il 30 settembre 2025 e il 31 dicembre 2026, per la revisione dei progetti individuali già approvati ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 30 settembre 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 30 settembre 2025.

9. Budget di progetto del progetto di vita

Il progetto di Vita è configurato non solo come un ulteriore strumento capacitante, ma anche e soprattutto come spazio e processo, attraverso il quale la persona con disabilità può costruire, a partire dalle sue scelte, desideri e aspirazioni, insieme e all’interno della UVMD, i sostegni di cui ha bisogno nei differenti ambiti della sua vita. Rappresenta il luogo a partire dal quale è possibile coordinare le prestazioni, interventi, piani e azioni previsti dai diversi soggetti, anche attraverso la riunificazione e il coordinamento delle risorse, disomogenee sia per natura che per soggetto responsabile, che necessariamente lo sostengono e che confluiscono nel budget di progetto.

Le prestazioni, servizi e interventi previsti dalle diverse regolamentazioni e fondi di parte pubblica territoriali, regionali e nazionali sono le medesime sia che la persona presenti istanza di PdV sia che opti per una presa in carico da parte della UVMD tradizionale a seguito di richiesta di accesso e segnalazione del bisogno, senza la definizione del PdV, ad esclusione dei casi disciplinati dal paragrafo successivo.

10. Risorse disponibili e criteri di utilizzo - Modalità di monitoraggio

Il Decreto n. 197 del 12 novembre 2024 - *“Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio”* ha individuato le risorse disponibili e i relativi criteri di utilizzo nonché le modalità di monitoraggio delle stesse per quanto riguarda i territori coinvolti nella sperimentazione indicati all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2024, n. 106.

Le risorse disponibili, i criteri di utilizzo e le modalità di monitoraggio relative al territorio della Provincia di Alessandria saranno indicati all’interno del provvedimento specifico che verrà adottato dal Ministero delle Disabilità e al quale i territori coinvolti nella sperimentazione si atterrano.

11. Unità di Valutazione Multidimensionale

La programmazione regionale in materia di interventi e servizi di ambito sociale, sociosanitario e sanitario si basa sul principio dell'integrazione sociosanitaria da cui discendono i percorsi di assistenza che, per dare attuazione alle politiche sociali integrate e inclusive, sono organizzati su modelli di intervento coerenti con tale principio.

I riferimenti sono costituiti dalle leggi di settore che scandiscono i livelli di integrazione e gli assetti di governance, rispettivamente per l'area sociale e per l'area sanitaria:

Area Sociale

Aspetto	Normativa	Contenuti principali
Ruolo Regione	L.R. 1/2004	Programmazione, accreditamento, controllo qualità, finanziamenti, sistema informativo
Enti Gestori / Comuni	L.R. 1/2004; 18/2007;	Gestione in ambiti ottimali e gestione associata
Assetto strutturale	L.R. 18/2007, L.R. 12/2017;	Coincidenza distretti/enti gestori, riforma IPAB

Area Sanitaria

Aspetto	Normativa	Contenuti principali
Ruolo e funzioni	L.R. 1/2004, 18/2007;	Integrazione sociosanitaria, servizi territoriali e distrettuali
Organizzazione	L.R. 10/1995, 18/2007, 3/2012, 10/2013;	Autonomia aziendale, dirigenza, Case della Salute
Programmazione	L.R. 61/1997	Piani annuali, relazioni, controllo bilancio
Governance territoriale	L.R. 1/2004, 18/2007;	Conferenze dei Sindaci, Conferenza regionale
Assetto strutturale	L.R. 18/2007	12 ASL provinciali e 33 distretti sanitari

A partire dal quadro normativo regionale si sviluppano percorsi uniformi per garantire l'accesso unitario ai servizi integrati, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale.

Con i piani regionali per la non autosufficienza sono definite le linee di intervento dedicate alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità che declinano gli interventi ed i percorsi secondo l'ottica dell'integrazione sociosanitaria.

Le unità di valutazione multidimensionale chiamate a predisporre i progetti di assistenza e i progetti di vita si collocano dunque in questo contesto nel quale la dimensione della valutazione sociale è intrinsecamente connessa alla dimensione della valutazione sanitaria.

Nei territori coinvolti dalla sperimentazione del Dlgs. 62/2024, a seguito anche di un confronto avvenuto all'interno del gruppo di supporto alla sperimentazione, risulta opportuno costituire, in forma sperimentale, un modello gestionale di Unità di Valutazione Multidimensionale così disciplinato:

- per la redazione dei soli Progetti di vita: il modello gestionale di UVM così come disciplinato dal Decreto 62/2024;

- per la redazione dei progetti individualizzati: il modello gestionale di UMVD attualmente utilizzato nei servizi socio-sanitari in Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 26 - Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità - UMVD).

La scelta di presentare istanza di progetto di vita spetta alla persona con disabilità o a chi ha il potere di rappresentarla, ma è auspicata la più ampia forma di confronto e concertazione con i professionisti del Servizio Sociale e dell'ASL nelle fasi di pre-assessment che precedono la valutazione del progetto all'interno delle sedute dell'UMVD:

tale confronto è utile a stabilire se il bisogno rappresentato dalla persona con disabilità possa essere affrontato attraverso la richiesta e la successiva erogazione di una prestazione sociosanitaria che può essere valutata ed eventualmente approvata **all'interno di una sessione dell'UMVD ordinaria** o se, nelle situazioni in cui sia emersa una necessità di sostegno intensivo, sia necessario e opportuno procedere **all'interno di una sessione dell'UMVD dedicata ai progetti di vita** (che per distinguere dall'ordinaria viene definita **UMVD62**), che si occupi del coordinamento di percorsi, piani, attori e risorse formali e informali, per fornire risposte coerenti ai bisogni rappresentati.

Resta inteso che anche all'interno delle sessioni dell'UMVD ordinaria si conferma l'attenzione in merito ai desideri e alle aspettative e priorità della persona con disabilità, all'individuazione delle possibili soluzioni alle barriere e agli adattamenti possibili nonché agli accomodamenti ragionevoli, in un'ottica di autonomia e capacitazione nella quale la persona e la sua famiglia sono chiamate a mettere in campo le proprie risorse e competenze.

In base all'art. 24, comma 2, del Decreto 62/2024, sono componenti dell'UMVD62:

- a) la persona con disabilità;
- b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
- c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato (persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita);
- d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
- e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
- f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
- h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

12. Cartelle Disabilità

Questo documento conferma la validità e appropriatezza dello strumento delle cartelle disabilità per minori e adulti approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2023, n. 18. Su questo punto non ci sono quindi nuove indicazioni da fornire ai territori.

13. Coordinamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale 62

L'attribuzione della funzione di coordinamento è demandata congiuntamente al Direttore dell'Ambito Sociale Territoriale e al Direttore del Distretto ASL.

Il Coordinatore dell'UVM62 ha facoltà di convocare, nell'ambito delle attività della commissione valutativa, oltre ai componenti già previsti dall'art. 24, comma 2 del Dlgs. 62/24, referenti e rappresentanti dei settori della scuola (insegnanti, dirigenti scolastici, etc.), del lavoro (operatori dei Centri per l'impiego, dell'Agenzia Piemonte Lavoro, Educatori dei Servizi Inserimenti Lavorativi e dei Servizi al Lavoro, etc),

della formazione, così come professionisti sanitari (medico di base, medici specialistici, etc), al fine di garantire un'effettiva impostazione multidimensionale e multidisciplinare del processo valutativo. Tale modalità è volta ad assicurare il miglior apporto possibile per l'elaborazione condivisa del progetto di vita della persona con disabilità, in coerenza con i principi contenuti del Dlgs 62/2024.

14. Supporto alla partecipazione

L'art. 22 del Dlgs 62/2024 (*Supporto per la partecipazione al procedimento*) introduce, ai fini dell'attuazione del dettato dell'art. 21 (*Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale*), la possibilità per la persona con disabilità di individuare una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. Tale persona, con compiti dunque di supporto e facilitazione, può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti della UVMD62. Qualora non si tratti di personale afferente a servizi pubblici, gli eventuali oneri sono a carico della persona con disabilità.

La persona con disabilità individua il facilitatore tra i componenti della UVMD62 in relazione ai suoi desideri, aspettative e scelte. Le UVMD62 garantiscono con il proprio personale il supporto previsto dall'articolo 22, e assicurano, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 21:

- il principio di autodeterminazione e della partecipazione attiva della persona con disabilità all'intero procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita;
- l'adozione di strategie e strumenti, nei limiti delle risorse disponibili, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l'adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi.

15. Referente per l'attuazione del progetto di vita

La figura del referente per l'attuazione del progetto di vita, con i compiti assegnati dall'art. 29, trova coerente corrispondenza nella figura professionale dell'*assistente sociale*: tale figura infatti sia sotto il profilo professionale che per gli aspetti gestionali che devono essere garantiti per assicurare il coordinamento degli interventi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale nei vari percorsi, risulta essere il profilo più adeguato per ricoprire il ruolo del Referente per l'attuazione del progetto di vita.

L'assistente sociale è individuato fra il personale dell'Ambito Territoriale Sociale: può trattarsi del professionista che ha già in carico la situazione della persona con disabilità, di quello che la prende in carico come nuova situazione nel momento della presentazione dell'istanza per il progetto di vita o in altra/o assistente sociale individuata/o per ricoprire tale ruolo. Fornendone opportune motivazioni, il coordinatore dell'UMVD62 può indicare un professionista differente dall'assistente sociale per ricoprire il ruolo di referente per l'attuazione del progetto di vita.

Il referente per l'attuazione del progetto di vita, in coerenza con quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lett. a)-e), ha in capo i seguenti compiti:

- a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
- b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
- c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
- d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
- e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

16. Gruppo di supporto alla sperimentazione

Durante tutta la durata del percorso di sperimentazione resterà attivo il “Gruppo di Supporto alle attività della procedura sperimentale per la provincia di Alessandria”, il tavolo di confronto costituito nel marzo 2025 e coordinato dagli uffici del Settore Programmazione Socioassistenziale e Sociosanitaria, Standard di Servizio e Qualità e composto dai rappresentanti degli ambiti territoriali sociali, dell’Azienda Sanitaria Locale AL, dell’Inps, dei Centri per l’Impiego, dell’APL, dei funzionari regionali della Direzione Sanità e della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il Gruppo di Supporto svolge funzioni di:

- coordinamento interistituzionale, per assicurare l’integrazione e la coerenza tra i diversi livelli e attori coinvolti nella sperimentazione, con particolare attenzione alla valutazione multidimensionale e alla definizione del Progetto di Vita;
- monitoraggio congiunto delle fasi attuative, per rilevare tempestivamente eventuali criticità operative e individuare soluzioni condivise;
- condivisione di prassi e strumenti, al fine di armonizzare modalità e criteri di intervento tra i diversi ambiti e promuovere standard qualitativi omogenei sul territorio provinciale;
- valutazione partecipata degli esiti e dei primi impatti della sperimentazione, utile sia per l’adattamento in itinere del modello operativo, sia per contribuire alla definizione di indicazioni utili a livello regionale e nazionale.

Nel suo insieme il Gruppo di Supporto rappresenta un presidio di governance locale, essenziale per accompagnare l’implementazione della riforma in modo coerente, integrato e partecipato, valorizzando il dialogo tra istituzioni e la centralità della persona con disabilità nel processo di valutazione e progettazione degli interventi.

Disposizioni finali

I contenuti del presente documento potranno essere oggetto di ulteriori revisioni o aggiornamenti, anche derivanti dagli esiti della fase di sperimentazione e dalle eventuali disposizioni integrative e correttive che potranno essere adottate a livello nazionale.